

**Atto n. 27/06**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS 2 AGOSTO 2005, N. 171/05**

Documento per la consultazione.  
20 settembre 2006

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di supplemento di istruttoria in regime individuale della distribuzione di gas.*

*Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 20 settembre 2006, n. 201/06.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte, che dovranno pervenire, in forma scritta, entro e non oltre il 31 ottobre 2006.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi**

**mezzi: posta, fax o e-mail.**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***

***Direzione Tariffe***

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel 0265565311

fax 0265565222

e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**

sito internet: **[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## **INDICE**

<b>1.</b>	<b>CONTESTO NORMATIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE N. 171/05.....</b>	<b>5</b>

## 1. Contesto normativo

Il regime individuale istituito dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04) e dalla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04) è volto ad assicurare la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione coerente con le specificità aziendali della singola impresa.

Con la deliberazione n. 171/05, l'Autorità ha definito i criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale e le modalità di svolgimento delle istruttorie individuali e di approvazione delle relative proposte tariffarie.

L'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 170/04 e l'articolo 9, comma 9.1 della deliberazione n. 173/04, prevedono che per ciascun anno termico del periodo di regolazione, alle imprese di distribuzione è riconosciuta la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione in regime individuale.

Le imprese che accedono al regime individuale, per gli anni termici successivi a quello relativo all'approvazione delle proposte tariffarie in regime individuale, procedono alla presentazione di proposte tariffarie in regime individuale aggiornando il proprio vincolo sui ricavi ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1.1 della deliberazione n. 170/04 e ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1.1 della deliberazione n. 173/04, come previsto dall'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05. Tale meccanismo di aggiornamento annuale del vincolo consente l'immediato riconoscimento dei nuovi investimenti realizzati dall'impresa per potenziamenti ed estensioni. In questo contesto, l'Autorità ritiene che i costi operativi incrementali associabili ai nuovi investimenti siano marginali e, dunque, intercettabili forfetariamente dai maggiori ricavi connessi all'espansione dei volumi.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione di nuove località, i relativi ricavi sono comunque assicurati in quanto, come previsto dall'articolo 13 dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05, per tali località il vincolo sui ricavi verrà calcolato secondo il regime ordinario, che comunque riconosce eventuali nuovi investimenti ivi effettuati, fino ad approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento ad un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.

D'altra parte la legge 481/95 prevede che l'aggiornamento dei corrispettivi tariffari avvenga con il metodo del *price-cap*, cioè con un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale, e tenendo conto del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, escludendo, pertanto, il ricalcolo annuale dei costi riconosciuti per il servizio. Tuttavia date le forti trasformazioni a cui è soggetto in questi anni il settore della distribuzione, sia in termini di espansione del servizio, sia di operazioni di finanza straordinaria, l'Autorità all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 ha comunque previsto dei supplementi di istruttoria individuale per le imprese che hanno già avuto accesso al regime individuale e per le quali, a seguito di variazioni nella titolarità delle località gestite a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito di modifiche degli assetti societari, nonché l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, la struttura dei costi utilizzata per l'istruttoria individuale non sia più rappresentativa della realtà d'impresa. L'evento deve essere, però, connotato da elementi di

straordinarietà e non può essere utilizzato per eludere il dettato normativo della legge n. 481/95.

L'applicazione del sopra richiamato articolo 13 da parte delle imprese distributrici ha evidenziato una non omogenea interpretazione con riferimento sia ai criteri per la valutazione della "rappresentatività" della struttura dei costi, sia alle modalità di svolgimento del supplemento di istruttoria.

Il presente documento di consultazione ha l'obiettivo di illustrare gli orientamenti che l'Autorità intende seguire per meglio definire i predetti criteri e il procedimento relativo al supplemento di istruttoria in regime individuale al fine di garantire certezza di trattamento alle imprese di distribuzione che presentassero una istanza per un'istruttoria supplementare del regime individuale.

## **2. Modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05**

L'impresa che dispone di tariffe in regime individuale può presentare una nuova istanza in regime individuale, nei termini e con le modalità previste all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, qualora successivamente alla chiusura del bilancio di esercizio utilizzato per la precedente istruttoria individuale, l'impresa:

- a) abbia acquisito la titolarità della concessione in nuove località, a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, il cui capitale investito lordo, calcolato ai sensi del medesimo Allegato, rappresenta almeno il 30% del capitale investito lordo di impresa, calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale, entrambi rivalutati con il medesimo deflatore degli investimenti fissi lordi;
- b) abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, tali da soddisfare la condizione di cui alla precedente lettera a) e, al contempo, aver indotto un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione di oltre il 30% rispetto ai costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale. Il suddetto confronto viene effettuato sul valore dei costi operativi di bilancio al netto delle voci non tariffarie ( $CO_{t-1}^B - R_{ALLt-1} - RL_{t-1} - A_{Rt-1}$ ), espressi in termini reali.

L'indicazione delle sopra esposte soglie contempera l'esigenza sia di valutare la significatività della variazione del perimetro aziendale e quindi degli interessi delle imprese ad ottenere il riconoscimento delle suddette variazioni, sia di rispettare il dettato normativo della legge n. 481/95 di minimizzare gli oneri sostenuti dal sistema per le attività di istruttoria svolte dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).

Al fine di un corretto riconoscimento dei maggiori costi di distribuzione generati per effetto delle sopra richiamate fattispecie, l'impresa di distribuzione dovrebbe procedere alla presentazione della nuova istanza in regime individuale solo a seguito della chiusura di un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario, ovvero che riflette 12 mesi di gestione delle nuove località e dei nuovi investimenti effettuati.

La nuova istanza in regime individuale, pena la sua inammissibilità, oltre che dalla documentazione prevista all'articolo 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, deve essere corredata da:

- una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle sopra richiamate condizioni;
- modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Considerato che gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività sono posti in carico al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, al fine di tutelare gli interessi di utenti e consumatori, si intende prevedere che la Cassa richieda al soggetto che presenta una nuova istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 e a pena di inammissibilità la presentazione di garanzie bancarie tali da coprire i detti costi dell'istruttoria. Nel caso in cui al termine dell'istruttoria lo scostamento rilevato non risulti ammissibile la Cassa provvederà ad escutere tali garanzie e ne utilizzerà i fondi a copertura delle spese istruttorie.

L'istruttoria individuale è avviata con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui sopra e si articola nelle fasi individuate dall'articolo 5, comma 5.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 secondo le modalità procedurali definite dal medesimo Allegato.

Relativamente ai criteri di valutazione della nuova istanza, essa sarà respinta nel caso in cui:

- a) il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04, ovvero della sommatoria dei vincoli sui ricavi di località in regime individuale precedentemente determinati nell'ambito dell'istruttoria individuale e i vincoli sui ricavi in regime ordinario, relativi alle nuove località gestite;
- b) il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette afferenti i nuovi cespiti.

Con riferimento al capitale investito dei cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario, l'impresa di distribuzione procede alla compilazione della relativa modulistica, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 includendo i cespiti per i quali ha già proceduto alla ricostruzione del relativo valore nell'ambito della precedente istruttoria individuale.

Lo scostamento massimo ammissibile è calcolato ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 e viene comunicato all'impresa interessata qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) i costi operativi di bilancio di cui all'articolo 9.1, lettera a) risultano superiori ai costi operativi convenzionali di cui all'articolo 9.3;

- ii) i costi operativi di bilancio di cui all'articolo 9.1, lettera a), al netto delle voci non tariffarie  $R_{ALLt-1}$  e  $RL_{t-1}$  risultano superiori alla sommatoria dei costi operativi riconosciuti per le nuove località dal precedente sistema tariffario,  $CGD_{t-1}$ , di cui all'articolo 9.6, e dei costi operativi riconosciuti in esito alla precedente istruttoria in regime individuale, opportunamente aggiornati;

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, di cui all'articolo 10, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale,  $VRM_{t-1}$ , è riportato all'anno termico  $t$  ai sensi dell'articolo 8.3 e successivamente ripartito per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località precedentemente in vigore, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione.

Una variante al criterio sopra esposto, nel caso di variazioni nel perimetro aziendale delle località gestite, consiste nella ripartizione del vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale,  $VRM_t$ , attribuendo alle nuove località gestite la differenza tra il nuovo vincolo d'impresa e il vincolo determinato in esito alla precedente istruttoria individuale, riportato all'anno  $t$ .

*Punto di discussione n. 1. Si condividono le condizioni sopra proposte per ritenere ammissibile la presentazione di una nuova istanza in regime individuale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?*

*Punto di discussione n. 2. Si condividono le modalità procedurali proposte nel caso di supplemento di istruttoria in regime individuale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?*

*Punto di discussione n. 3. Si condividono i criteri di calcolo dello scostamento massimi ammissibile nel caso di presentazione di una nuova istanza in regime individuale a seguito di variazione del perimetro aziendale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?*

*Punto di discussione n. 4. Quale criterio si ritiene opportuno adottare ai fini della ripartizione del vincolo sui ricavi di impresa tra le località gestite e per quali ragioni?*